

Sindacato fascista Avvocati e Procuratori
DI PALMI

RELAZIONE
sul progetto del primo libro del codice civile



PALMI
STAB. TIP. C. ZAPPONE
1932 - X

L'anno millenovecentotrentadue – X° E. F., il giorno trenta Marzo in Palmi.

Il Direttorio del Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori, costituito in Commissione per l'esame del progetto del 1° Libro del Codice civile, e composto dei Sigg:

Avv. Bagalà Francesco = **Segretario**

Avv. Augimeri Domenico

Avv. Carbone Bruno

Avv. Cavaliere Francesco } **Membri**

Avv. Perelli Giacomo

Avv. Gerocarni Annunziato

Ritenuto che il progetto di legge sottoposto al suo esame, è nel suo complesso opera assai pregevole e degna del Regime e della Legislazione fascista, e merita ogni plauso, per profondità di sapienza giuridica, per tecnica di compilazione e per fedele interpretazione dei bisogni e delle aspirazioni della attuale coscienza sociale;

Intesa la relazione fatta dal Segretario avv. Bagalà; Poichè la stessa esprime il pensiero della Commissione sui punti particolarmente considerati e sul progetto medesimo,

DELIBERA

di approvare la relazione stessa e di trasmetterla in copia alle superiori gerarchie.

Avv. Bagalà Francesco

Avv. Augimeri Domenico

Avv. Carbone Bruno

Avv. Cavaliere Francesco

Avv. Perelli Giacomo

Avv. Gerocarni Annunziato

RELAZIONE

(Rel. ed Est: Avv. FRANCESCO BAGALÀ)



Disposizioni sulla pubblicazione ed applicazione delle leggi in generale

Il progetto ha mantenuto, con sede ed epigrafe invariate, le corrispondenti norme del codice vigente, cui furono apportate alcune modifiche e aggiunte, consigliate da indicazioni della dottrina e da decisioni della giurisprudenza. Le linee sostanziali sono rimaste però immutate, e immutato è rimasto il testo di alcuni articoli, per i quali giustamente non si è ritenuta necessaria alcuna variazione.

Così pare meritevole di ogni approvazione l'aver conservato nella loro attuale dizione le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 sulla non retroattività e sulla interpretazione della legge, sulla interpretazione delle leggi penali o eccezionali, e quella concernente l'abrogazione delle leggi; non sembrando necessario uno speciale regolamento degli atti di emulazione, nè una esplicita disposizione che negasse alla consuetudine il valore di fonte sussidiaria di diritto. È pregio però della relazione l'aver esplicitamente riaffermato quest'ultimo concetto, a scanso di possibili errate interpretazioni in contrario, basate sulla mancanza di una espressa norma proibitiva.

Ampia lode va data anche al disposto dell' articolo sei, secondo capoverso, che prevede e disciplina il caso dello straniero che compia nel Regno un atto per il quale è incapace secondo la propria legge nazionale; e dei successivi articoli sette, otto e nove che regolano i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi di cittadinanza diversa, i rapporti di filiazione ed adozione, gli istituti di protezione degli incapaci e la tutela. Esattamente osserva la relazione, che queste ultime disposizioni, con cui è sancita la prevalenza della legge nazionale rispettivamente del marito, del padre o della madre, (quando solo la maternità sia accertata o la sola madre abbia legittimato il figlio), e dell' adottante, trovano applicazione solo quando il rapporto di matrimonio, di filiazione o di adozione sia stabilito; non essendovi motivo di preferire la legge dell' uno o dell' altro interessato in un rapporto di famiglia, quando questo rapporto di preminenza di una sull' altra persona nell' interesse dell' unità familiare, non si sia ancora costituito. In questo caso riprende vigore il disposto del primo comma dell' articolo sei, che regola con la legge dello Stato cui appartengono, lo stato e la capacità delle persone e i loro rapporti di famiglia.

Tutto ciò però non sembra risulti sufficientemente chiaro dal testo delle disposizioni considerate, malgrado le stesse debbano valutarsi nel loro logico coordinamento e la relazione precisi la portata di ciascuna di esse; poichè potrebbe dubitarsi che anche quando il rapporto di famiglia non è ancora costituito, dovesse farsi ricorso rispettivamente alla legge nazionale del marito, del padre, dell' adottante. Non sarebbe perciò forse inutile conside-

rare l'opportunità di una integrazione del testo legislativo, che facesse scaturire la reale portata di tali norme, dal loro stesso contesto.

Un'altra osservazione non sembra superflua. L'articolo 13 stabilisce che " le obbligazioni che nascono da convenzioni sono regolate dalla legge alle quali le parti hanno dichiarato di riferirsi. In mancanza di espressa dichiarazione, si applica la legge che si desume dalla volontà tacita delle parti, emergente dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze „. Fondamento di tale norma è la opportunità che le obbligazioni nascenti da convenzioni siano regolate dalla legge a cui i contraenti hanno fatto riferimento in modo espresso, tacito o presunto: in tutti e tre questi casi, è detto, occorre rispettare la volontà delle parti, ed inutile appare un ricorso sussidiario alla legge del luogo in cui il contratto è stato concluso o ad altra legge, perchè la formula adottata è così ampia che il giudice può sempre determinare la legge, cui le parti, almeno in via presuntiva, si sono riferite.

Ma su ciò non pare si possa del tutto consentire: poichè potrebbe anche darsi, e il fatto non sarebbe poi tanto raro nella ipotesi di contraenti di diversa nazionalità, che ciascuno di essi abbia contrattato riferendosi alla propria legge. In questo caso una determinazione univoca della legge in via presuntiva non è neppure possibile, senza dare una ingiustificata prevalenza alla volontà di uno piuttosto che a quella dell'altro contraente; per cui si rende necessario indicare la legge che in tale evenienza regola il contratto, e che potrebbe essere a preferenza

quella del luogo in cui è sorta l' obbligazione. La ipotesi del 2° comma che si controverta sulle condizioni richieste per la validità del contratto, sembra alquanto diversa da quella ora prevista, in cui si disputa soltanto del modo come l' obbligazione, valida, debba essere regolata: e se una distinzione sottile ma innegabile esiste fra i due casi, essa deve essere specificamente considerata e disciplinata dalla legge, per evitare in quanto possibile, futuri dubbi e contrasti.

Degne di incondizionata approvazione sono le disposizioni contenute nei successivi articoli da 14 a 20 e in specie quelle concernenti la prova della cittadinanza, anche in confronto degli apolidi, e i casi di rinvio ad altra legge, fatta dalla legge straniera che dovrebbe essere applicata.

TITOLO I.

Delle persone fisiche

Questo titolo, insieme con quello successivo riguardante le persone giuridiche, colma una grave lacuna del codice vigente, in cui la trattazione di tale materia non ha una sede appropriata ed è regolata quasi incidentalmente ed in modo incompleto nel titolo 2° del terzo libro concernente le successioni. Era logico invece che, prima di passare al regolamento dei vari rapporti di diritto, fossero chiaramente designati i singoli subbietti di diritto: e ciò fu fatto in modo pregevole dal progetto,

coordinando e completando le norme già esistenti sulle persone fisiche, e dando per le persone giuridiche quella disciplina che sin oggi in gran parte mancava.

Un primo gruppo di norme (art. 1 a 5) è relativo al sorgere ed all'estinguersi della personalità umana, alle condizioni modificatrici della capacità di agire, alla maggiore età, alla cosiddetta presunzione di commorienza.

Fra i requisiti necessari per l'esistenza della persona si è abbandonato quello della vitalità, sancito coll'art. 724 del codice civile, " contro il quale si erano elevate vivaci critiche in dottrina e si sono dichiarate le più moderne codificazioni „; ma i motivi enunciati nella relazione sulla convenienza di sopprimere questo requisito, non convincono completamente.

Non può disconoscersi che la evoluzione del diritto giustiniano abbia portato nel diritto comune, come condizione necessaria all'esistenza della persona come soggetto di diritto, il requisito della vitalità, e che anche anteriormente non era ritenuto capace di succedere il monstrum, l'abortus, il nato vivo cioè, ma non vitale: " *et sancimus si vive perfecte natus est, licet illicio post quam in terram cecidit, vel in manibus obstetricis decessit, nihilominus testamentum rumpi, hoc tantummodo requirendo si vivus ad orbem totus processit, ad nullum declinans monstrum vel prodigium.* „ (h. 2. Cod. De post. hered: iust: 6, 39). Concetto questo che non sembra indegno di essere tuttora mantenuto, ripugnando il considerare persona e quindi soggetto di diritto, l'essere mostruoso, che pur nascendo vivo, non ha talvolta nulla di umano. La presunzione posta col

comma dell' art. 724, aveva bensì attenuato la portata del primo cpv. del detto articolo, ma aveva anche eliminato la maggior parte degli inconvenienti che potevano derivare dall' applicazione pratica di tale disposizione: nè è a dissimularsi che le controversie che si vollero evitare colla soppressione del requisito della vitalità, possono risorgere sotto altro aspetto, appunto nei casi di esseri manifestamente anormali o mostruosi. - Sarebbe perciò preferibile che la disposizione dell' anzidetto art. 724 C. C. fosse conservata nella sua interezza.

Opportuna invece sembra la norma contenuta nel successivo articolo 2: " A favore del concepito la legge riconosce riserve di diritti „, con cui, ripudiata la finzione giuridica "*conceptus pro nato habetur*", viene precisata la sua natura di diritto *sub condicione*, sospeso cioè, all' evento della nascita.

Degna della più incondizionata approvazione è la innovazione contenuta nell' art. 4, con la quale si stabilisce il prolungamento dello stato di minore età fino al termine massimo di venticinque anni, quando sia accertato entro il ventunesimo anno, che il minore non potrà per ritardato sviluppo, provvedere adeguatamente ai propri affari. La necessità di un simile provvedimento era nella pratica vivamente sentita, mentre la pubblicità della procedura a seguirsi, somigliante a quella prescritta nei casi di interdizione, esclude ogni possibilità di sorprese alla buona fede dei terzi. Sembra tuttavia che la dizione dell' ultimo comma del detto articolo, potrebbe con maggiore precisione, essere modificata come segue: " La dichiarazione di maggiore età, ove sussistano le condizioni pre-

viste dall' articolo 464, può, nelle forme e con gli effetti indicati nell' articolo medesimo, essere revocata „.

Le norme del secondo gruppo (art. 6 a 12) riguardano le disposizioni del proprio corpo in vita., e la tutela del proprio nome e della propria immagine.

Il disposto dell' art. 6, che è in correlazione con quanto è prescritto coll' art. 5 C. P., è del tutto nuovo; esso pone fine alle questioni che con vario esito si sono dibattute nella pratica giudiziaria e che, poste dai progressi della scienza medica, attendevano una soluzione giuridica. Esattamente si osserva, che il negare riconoscimento giuridico agli atti di disposizione del proprio corpo, avrebbe portato alla conseguenza di privare di un' efficace tutela, coloro i quali a tali atti si sarebbero sottoposti pattuendo un compenso; mentre ogni possibilità di abuso resta esclusa dalla limitazione che gli atti stessi non siano contrari alla legge e alla morale. Tale formula pecca invero di eccessiva ampiezza ed imprecisione, e forse non era inopportuno considerare specificamente, agli effetti della permissione dell' atto di disposizione, l' elemento della temporaneità e transitorietà del pregiudizio all' integrità del corpo di colui che all'atto si sottopone. Bisogna tuttavia riconoscere che non era possibile usare una formula meno comprensiva, senza cadere in pericolose limitazioni ed esemplificazioni. Presidio di giustizia sarà in questi casi il criterio del giudice chiamato a decidere, che meglio potrà adeguare il proprio giudizio alle condizioni del progresso scientifico e alla coscienza collettiva.

Utili innovazioni sono quelle contenute negli articoli 9 e 10, concernenti il riconoscimento giudiziale del dirit-

to al nome e la tutela del nome per ragioni familiari; quella dell' art. 12 che concede la tutela anche allo pseudonimo, quando sia usato da una persona in modo che esso abbia acquistato moralmente per lei l' importanza del nome; ed infine quella dell' art. 11 che regola l' uso del nome e dell' immagine altrui. Circa il diritto all' immagine il progetto si discosta alquanto dalla prevalente dottrina cui con recenti decisioni anche la giurisprudenza aveva aderito, che considera il diritto all' immagine come manifestazione della personalità e perciò meritevole di tutela sempre che non vi si opponga un superiore interesse sociale. Secondo il progetto la tutela è concessa invece soltanto quando vi sia abuso dell' immagine con pregiudizio al decoro della persona o alla sua reputazione, tenuto conto se fu osservato verso l' immagine quel grado di riguardo che alla persona stessa è dovuto. Avverte la relazione che il progetto non ha inteso risolvere il problema circa l' esistenza di un diritto alla propria immagine, ma si è soltanto preoccupato di accordare protezione alla persona contro l' abusiva riproduzione, pubblicazione ed esposizione della propria immagine ad opera di terzi: ma è ovvio che con ciò appunto, il problema è stato implicitamente risolto in modo negativo, col disconoscere la sussistenza di un diritto all' immagine come autonomo e per sè stante, come " misteriosa e quasi divina impronta della personalità „, come manifestazione di ordine intrinsecamente soggettivo. Tuttavia e malgrado le gravi obiezioni in contrario, la via prescelta dal progetto, come quella che meglio contempera le opposte tendenze e più si adatta alle quotidiane esigenze, sembra la preferibile e perciò meritevole di approvazione.

TITOLO II.

Delle persone giuridiche

Le norme contenute in questo titolo si riferiscono alla disciplina delle persone giuridiche, considerate accanto alle persone fisiche, come subbietti di diritto; e per quanto si tratti di materia quasi del tutto nuova, essendovi nel codice del 1865 solo poche e frammentarie nozioni, tuttavia il progetto si presenta nel suo complesso in modo organico e completo, contemperante armonicamente i principi di diritto con i criteri politici, che in un campo tanto delicato e sensibile, non possono non interferire tra loro.

Assai lodevole si presenta il criterio seguito nella redazione di questo titolo, di distribuire le norme da adottare, fra il codice da una parte ed una apposita legge speciale dell'altra; includendo in questa le norme sulla determinazione degli organi dell'autorità governativa la cui ingerenza fosse per essere richiesta, tanto nel periodo preliminare all'acquisto della personalità, quanto durante la vita ed al tempo della fine dei vari enti, le norme sulle forme da osservare e sui procedimenti da seguire e simili, e riservando alla prima quelle relative al modo e al momento dell'acquisto, alla organizzazione e amministrazione dei vari enti, alle cause di estinzione di essi, etc.

Come conseguenza di questa partizione i singoli articoli parlano sempre di autorità governativa, senza scendere a quelle ulteriori specificazioni, che saranno oggetto della legge speciale: si può tuttavia distinguere un duplice ordine di norme, e cioè quelle che si riferiscono a

provvedimenti che saranno emessi direttamente dall' autorità governativa (art. 14, 23 ult. cpv., 26, 30, 31 ult. cpv., 32 e 33), da quelle in cui il provvedere è riservato all' autorità giudiziaria su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell' autorità governativa, (art. 18, 23 primo cpv. e 31). In questa seconda ipotesi, malgrado lo scopo della formula " per iniziativa dell' autorità governativa „ sia sempre quello di lasciare impregiudicate agli effetti della legge speciale le modalità con cui tale iniziativa dovrà concretarsi, sarebbe tuttavia più opportuno, trattandosi di provvedimenti demandati all' autorità giudiziaria, che l' iniziativa stessa fosse senz' altro affidata al P. M., che è nel nostro ordinamento giudiziario, il naturale rappresentante di quell' autorità governativa che dovrebbe promuovere il provvedimento. Sostituendo alla locuzione anzidetta quella " ad istanza del pubblico ministero „, ne guadagnerebbe in precisione e chiarezza la lettera, oltre che lo spirito delle cennate disposizioni ; e sarebbe in pari tempo eliminato il concetto teoricamente inaccettabile, di una autorità governativa, che al pari di un altro privato qualsiasi, possa essere parte in simili giudizi, (art. 31, ult. cpv.). In quanto, o l' iniziativa e l' intervento dell' autorità sono dettate per la tutela di un pubblico interesse prevalentemente politico e in tale caso, essa agendo *iure imperi*, non può essere soggetta al sindacato dell' autorità giudiziaria ; o gli stessi hanno lo scopo più limitato di controllare l' esatta applicazione della legge, e allora tale compito deve essere più propriamente affidato al pubblico ministero.

Neppure si può consentire, ammenochè non vi ostino

altri motivi che qui non è dato valutare, nel criterio seguito dal progetto, di sancire per tutte le associazioni, qualunque sia la loro importanza, la necessità del preventivo riconoscimento da parte dell'autorità governativa. Dato che le leggi speciali attualmente esistenti in tema di persone giuridiche vengono conservate in vigore e la parte più rilevante degli enti associativi (p. e. le associazioni religiose e le sindacali) vengono sottratte alla sfera di efficacia della legge stessa, questa praticamente verrebbe a disciplinare le numerose ma spesso piccole associazioni cosiddette a tendenze ideali, che hanno quasi sempre campo di attività limitato e patrimonio più limitato ancora. Per queste associazioni l'obbligo della preventiva approvazione governativa finirebbe col costituire praticamente un tale ostacolo, da far dubitare che non si cerchi di evitarlo con espedienti dettati dalla convenienza del momento, portando in tal modo a risultati opposti a quelli che si vollero conseguire. Preferibile sembra il sistema ripudiato dal progetto, di considerare equipollente alla concessione dell'autorità governativa la mancanza di provvedimento entro i sessanta giorni successivi alla domanda. Contro le ragioni addotte in favore di una tale disposizione, la cui gravità la stessa relazione è costretta a riconoscere, non vengono portati argomenti che siano del tutto convincenti e decisivi; perchè come non può dubitarsi che lo Stato non crea l'associazione, ma la riconosce soltanto ai fini di darle esistenza giuridica, così è certo che qualora vi fossero motivi di dubbio sulla convenienza di concedere o negare il riconoscimento, tali motivi potrebbero trovare il loro necessario chiarimento nel funzionamento stesso

dell'associazione. In questo caso, o l'autorità vedrebbe confermate dall'attività dell'associazione le diffidenze iniziali, e potrebbe intervenire sciogliendola (art. 30), o queste si manifesterebbero infondate, e allora non vi sarebbe ragione di impedire il preventivo sorgere di enti che potrebbero nel loro campo utilmente operare.

Anche il termine di un mese, stabilito dal 2° comma dell'articolo 29, come tacita proroga per le associazioni che abbiano continuato a svolgere la loro attività dopo la scadenza della loro durata, sembra troppo breve e insufficiente, in rapporto alla vita dell'associazione; esso non dovrebbe essere minore di un anno, per non rendere del tutto precaria e fittizia, la vita stessa dell'associazione.

Meritevoli di piena approvazione appaiono invece le norme contenute negli art. 34 e 35 che regolano la trasformazione delle fondazioni e la devoluzione dei beni donati o lasciati, e quelle riguardanti le associazioni di fatto e i comitati.

Era vivo il bisogno, cui si era già cercato di venire incontro con varie leggi speciali, che fosse sancita come regola generale la potestà dell'autorità governativa, sia di trasformare, tenendo conto per quanto possibile delle intenzioni del fondatore, le fondazioni il cui fine fosse cessato o divenuto irrealizzabile o di scarsa utilità, o le cui rendite eccedessero il bisogno, e quelle per le quali fosse scaduto il termine di durata; sia di devolverne con lo stesso onere i beni al comune, alla provincia o allo Stato in tutti quei casi, in realtà tutt'altro che infrequenti, in cui la scarsità del patrimonio o altre ragioni rendevano stentata la vita dell'ente e assai problematica l'attività.

Ed ancor più sentito era il bisogno che le associazioni irregolari, i comitati promotori di opere di beneficenza o pubbliche, di festeggiamenti, di spettacoli e simili, ricevessero una disciplina, sia pure in limiti ristretti, che valesse a renderne meno inconsistente la responsabilità, specie in confronto dei terzi che con tali enti di fatto avessero rapporti. Lo scopo è stato raggiunto colle disposizioni degli articoli da 42 a 48, che pur distaccandosi per originalità da quanto in altre legislazioni si è fatto, hanno il pregio di aderire con grande semplicità e praticità di mezzi alla realtà. Così quella che consente ai comitati di assumere limitatamente al tempo che debbono operare, la personalità giuridica, mediante decreto del pretore del mandamento ove sono costituiti; quella che fissa tanto per le associazioni di fatto che per i comitati la capacità processuale sia attiva che passiva; e quella infine, che sancisce la responsabilità solidale del fondo sociale e delle persone che hanno agito in nome dell' ente.

TITOLO III.

Del domicilio e della residenza

Le disposizioni di questa parte del progetto riproducono sostanzialmente con qualche lieve modifica, quelle degli articoli da 16 a 19 del codice attuale.

Lodevole appare il criterio seguito, di porre in questa sede la disciplina della sede giuridica delle persone e di mantenere la distinzione tra domicilio e residenza, dimostratasi utile nella pratica senza dar luogo a quegli

inconvenienti, che secondo una parte della dottrina, da una tale distinzione deriverebbero, Giustamente si è osservato, che indipendentemente dalle considerazioni di ordine pratico che ne hanno consigliato il mantenimento, i due concetti hanno elementi sostanziali diversi, che non è possibile unificare, essendo la residenza una relazione di fatto della persona col luogo, mentre il domicilio è una relazione, più che di fatto, di diritto. Il progetto si impronta così al concetto tradizionale del domicilio, quale appare definitivamente fissato nelle fonti romane colla costituzione aureliana riportata nella L. 7 C. de incol: X, "*in eodem loco singulos habere domicilium, ubi quis larum, rerumque ac fortunarum suarum summam constituit; unde rursum non sit discessurus si nihil avocet; unde cum professus est peregrinari videtur; quo si rediit peregrinari iam desistit*". Tuttavia una applicazione troppo rigida di tale principio, che non tenga il dovuto conto della diversità di esigenze della vita moderna e della necessità che risulti in modo quanto più è possibile certo, la intenzione di volere trasferire altrove la sede principale dei propri rapporti ed interessi, non appare consigliabile. Nessun dubbio che il domicilio non possa considerarsi come una semplice *fictio iuris* e che la massima di Paolo: "*domicilium re et facto transfertur non nuda contestatione*" debba avere tuttora il suo vigore; ma neppure può negarsi che l'istituto della doppia dichiarazione prescritta dall'art. 17 dell'attuale codice, costituiva in astratto un lineamento tangibile del domicilio considerato come rapporto di diritto, ed era in pratica elemento non disprezzabile di certezza, nei casi in cui di un cambiamento

di domicilio poteva dubitarsi. Alla imperfezione della formula usata del codice si poteva supplire congegnandola in modo migliore, così da evitare che ad un effettivo cambiamento di domicilio potesse non corrispondere la relativa dichiarazione: ma sostanzialmente essa meritava di essere conservata, e per non attenuare eccessivamente quel rapporto di diritto della persona col luogo, che è peculiare al concetto di domicilio, e più ancora per dare il mezzo di potere legalmente accertare, indipendentemente da indagini spesso incerte e difficili, la principale sede giuridica della persona. D'altra parte non sembra si sia tenuto sufficientemente presente, che il concetto tradizionale originario aveva già subito una ulteriore se pur poco sensibile evoluzione con la introduzione nell'istituto del domicilio elettivo per determinati atti od affari; che costituisce una vera e proprio *fictio iuris* , e che tuttavia per la sua utilità il progetto non solo ha conservato, ma ha in certo qual modo ampliato, stabilendo per presunzione il domicilio dell'assente, ed estendendo gli effetti della elezione anche alla notificazione degli atti relativi alla esecuzione forzata.

Quest'ultima innovazione sancita col 2° comma dell'art. 53, sembra peraltro di dubbia utilità. Quasi sempre la procedura esecutiva segue a distanza di tempo il giudizio di cognizione, e basta considerare, indipendentemente da altre osservazioni, i vari stadi che il giudizio di cognizione può percorrere prima che si giunga agli atti esecutivi, per vedere come non sia improbabile che al momento della esecuzione, il domicilio eletto inizialmente possa essersi ridotto ad un rapporto puramente formale

senza alcun contenuto di realtà. Potrebbe quindi accadere che il giudizio esecutivo si svolgesse con tutte le sue gravi conseguenze nella ignoranza del debitore, ciò che dovrebbe essere per quanto possibile, evitato. In ogni modo bisognava prevedere la possibilità che per lo stesso affare potesse eleggersi più di un domicilio, p. es. quando fosse eletto in appello un domicilio diverso da quello eletto in primo grado di giurisdizione; in questo caso a quale dei domicili eletti, dovrebbero notificarsi gli atti dell'esecuzione? e anche se tale necessaria specificazione dovesse essere oggetto di una apposita norma del nuovo codice di procedura, non occorrerebbe sempre una disposizione transitoria che precisasse la portata della nuova norma fino a tanto che resterà in vigore l'attuale codice di rito?

TITOLO IV.

Degli assenti

Gli articoli da 55 a 86 del progetto, riproducono con la importante innovazione della dichiarazione di morte presunta e con altre minori modifiche, le disposizioni contenute nel Titolo III° del codice vigente. Ne è risultato un regolamento della materia più organico e completo di quanto non si riscontrasse nella attuale disciplina dell'istituto, e furono colmate manchevolezze e lacune, che, manifestatesi in occasione dell'ultima guerra, avevano richiesto provvedimenti eccezionali, emanati col R. D. L. 15 agosto 1919, n. 1467 sugli scomparsi di guerra.

Si è giustamente considerato che le mutate condizioni dei tempi e la possibilità di più facili e rapide comuni-

cazioni, consigliavano una abbreviazione dei termini attuali, che furono in conseguenza ridotti. Non sembra tuttavia possa consentirsi sulla abbreviazione a due anni del termine prescritto perchè si faccia luogo alla dichiarazione di assenza, anche nel caso in cui l'assente abbia nominato un procuratore. Non si può negare infatti la profonda differenza che corre tra il caso in cui alcuno sia puramente e semplicemente scomparso dal suo domicilio o dalla sua residenza senza lasciare tracce di sè, e quello in cui egli, appunto in previsione di una sua lunga assenza, ha nominato un procuratore che lo rappresenti e ne amministri i beni. Specie quando si tratti di mandato generale con facoltà amplissime, che comprendono non soltanto la potestà di amministrare, ma anche quella di alienare, ipotecare, rappresentare il mandante in giudizio, etc. Per tali casi sarebbe più opportuno conservare il maggior termine, previsto dall' art. 22 del C. C., riducendolo proporzionalmente a quattro anni.

Si osserva inoltre che l'art. 58 del progetto prescrive che nell' istanza per la dichiarazione di assenza siano indicati il nome, cognome, la residenza e il domicilio del coniuge o dei presunti successori legittimi, mentre sembrerebbe più esatto e coerente colle successive disposizioni, che nel ricorso fossero indicati tanto il coniuge che i successori legittimi presunti. Anche il richiamo degli articoli 148, 150 e 154 del vigente codice di procedura, contenuto nel successivo art. 59, potrebbe essere più opportunamente sostituito con una locuzione che evitasse una ulteriore modifica quando il nuovo codice di procedura entrerà in vigore.

Ma indipendentemente da ciò, quella che non sembra esente da mende è la formula degli articoli 60 e 61. È ovvio che tutta la parte prettamente procedurale tanto della dichiarazione di assenza che di morte presunta, riceverà nella sede appropriata, quella più completa e dettagliata disciplina, che qui manca: non può tuttavia non rilevarsi che mentre l'art. 60 parla di un provvedimento da emettersi dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione, il successivo art. 61 stabilisce: " Quando la sentenza sia divenuta eseguibile ai sensi dell' art. 85, il Tribunale ordina l'apertura degli atti di ultima volontà, se ve ne sono „. E l'art. 85, nel far obbligo della inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno di tutte "le sentenze che dichiarano l'assenza o la presunzione di morte, di quelle che in conseguenza dichiarano lo scioglimento del matrimonio e di qualunque sentenza modificativa di ciascuna di esse „, ribadisce tale concetto. Pertanto se il Tribunale dovrà in tutti i casi indicati emettere una sentenza, il testo del 2° cpv. dell'articolo 60, dovrebbe, a scanso di equivoci ed errate interpretazioni, essere così modificato: " Il presidente o il giudice delegato riferisce al collegio, e questo può anche prima di emanare la sentenza, ordinare che vengano assunte informazioni nella forma e coi mezzi che ritenga più convenienti „. Sussisterebbe sempre anche in questo caso, l'incongruenza di una sentenza emessa sulle informazioni assunte dal Tribunale " nelle forme e coi mezzi ritenuti più convenienti „: ma tale inconveniente è nel sistema adottato e non viene eliminato col chiamare provvedimento di giurisdizione volontaria quella che è una sentenza, mentre vi sarebbe il-

vantaggio di una univocità di linguaggio, che nella specie manca. Non sarebbe inopportuno peraltro che il regolamento di questa parte del procedimento fosse coordinato in modo più perfetto e tale da eliminare gli inconvenienti rilevati.

Con un complesso assai pregevole di norme si presenta invece disciplinata la dichiarazione di morte presunta, specie in ordine allo scioglimento del matrimonio; per cui fu giustamente prescritto che lo stesso non abbia luogo se non su istanza espressa del coniuge e ne fu sancita la irrevocabilità dalla data della presunta morte. Le ragioni prospettate nella relazione a chiarimento della soluzione prescelta, sembrano quanto mai convincenti e materiate di sano realismo e di grande umanità; e sebbene i patti lateranensi dell' 11 febbraio 1929, col riconoscimento del matrimonio religioso agli effetti civili e col dogma della indissolubilità del matrimonio abbiano spostato alquanto i termini della questione, ben si fece tuttavia a lasciare immutate tali disposizioni, che, indipendentemente dal loro coordinamento con le successive provvidenze legislative, potranno applicarsi al matrimonio puramente civile.

Giuridicamente coerente colle altre disposizioni con cui è regolata la dichiarazione di morte presunta, è la norma contenuta nell' ultimo capoverso dello articolo 80, con la quale furono espressamente " fatti salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni compiute „: tuttavia sembra dubbia la convenienza che essa abbia tutto il suo vigore, anche nei confronti dei successori dell' assente.

Il testo dell' articolo 84 può dar luogo a errate in-

terpetrazioni, che non trovano neppure il loro chiarimento nella relazione al progetto. Detto articolo stabilisce che nei giudizi relativi alla dichiarazione di assenza e alla presunzione di morte, deve sempre essere sentito il pubblico ministero; dal che potrebbe dedursi, stando al significato letterale delle parole, che non occorre sentirlo nella ipotesi che lo scioglimento del matrimonio fosse proposto con istanza successiva alla dichiarazione di morte presunta, in conformità del penultimo ed ultimo comma dello art. 77. Poichè d'altra parte sembra risultare dallo schema del progetto che ciò non si è voluto, così una precisazione nell'un senso o nell'altro riuscirebbe assai utile, per evitare dubbi e contestazioni, che non potrebbero mancare, qualora l'articolo in questione fosse conservato nella forma attuale.

Una incongruenza sembra infine essere contenuta nello art. 85. Esso stabilisce, che le sentenze che dichiarano l'assenza o la presunzione di morte, quelle che in conseguenza dichiarano lo scioglimento del matrimonio e quelle modificative di ciascuna di esse debbono essere inserite per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e in due giornali del Regno da indicarsi nella sentenza; e che tale inserzione tiene le veci di notificazione. E prosegue: " Le dette sentenze, ancorchè passate in giudicato, non sono eseguibili se non venga provato che tutte le inserzioni prescritte ebbero luogo „. Ora se la notificazione consiste appunto nella inserzione della sentenza prescritta dal detto articolo, come può verificarsi il caso che una sentenza sia passata in giudicato, senza essere stata regolarmente inserita, e cioè notificata?

È necessario pertanto modificare opportunamente il testo del terzo comma che potrebbe più semplicemente essere così formulato: " Le dette sentenze non sono eseguibili se non sono passate in giudicato. Tale prova si fa mediante esibizione della Gazzetta Ufficiale e dei giornali che pubblicarono l'estratto della sentenza, al cancelliere dell'autorità giudiziaria che l'emise, il quale ne fa annotazione nell'originale. „

TITOLO V.

Della parentela e della affinità

Giustamente fu conservato nel progetto la sua naturale sede a questo titolo, che riproduce con lievi modifiche gli articoli da 48 a 52 del codice civile, trattandosi di nozioni di carattere generale, che non potevano trovare posto più idoneo di quello attuale.

Lodevoli appaiono le disposizioni contenute negli articoli 93 e 94, con cui si precisa il significato e la portata della espressione " congiunti „ e di quella di „ parenti o prossimi parenti „ quando sia usata in una disposizione testamentaria: tuttavia la disposizione dell'art. 94, per il suo carattere di norma particolare alle successioni testamentarie, troverebbe forse posto più adeguato in quella parte del codice che tratterà tale materia. Non sembra invece utile per la chiarezza del testo, che deve per quanto è possibile essere intellegibile a tutti, la soppressione del secondo capoverso dell'art. 49 C.C.: " Ciascuna generazione forma un grado „, sul riflesso che si tratti di nozione meramente scolastica. Anche il primo alinea dell'art. 50: " La serie dei gradi

forma la linea „, contiene una nozione che può dirsi scolastica e nozioni scolastiche contengono gli art. 48 e 52 che definiscono la parentela e l'affinità; purtuttavia si è ritenuto necessario conservarle e trasfonderle rispettivamente negli art. 89, 87 e 92 del progetto, perchè è bene sapere che cosa la legge intende per "parentela „, "grado „, "linea „.

Degna di approvazione appare invece la formula generica dell'art. 91: " La parentela nascente dal riconoscimento o della dichiarazione giudiziale o dalla legittimazione di figli naturali o dall'adozione produce i suoi effetti nei limiti stabiliti dalle rispettive disposizioni „.

TITOLO VI.

Del matrimonio

In questo titolo è stata rimaneggiata tutta la materia contenuta negli articoli da 53 a 148 dell'attuale codice, portando in questa sede il complesso di norme riguardanti il regime patrimoniale dei coniugi, che nel codice del 1865 trova posto nel libro terzo, fra le obbligazioni e i contratti. Spostamento questo altamente lodevole, che accoglie voti ripetutamente formulati dalla dottrina e porta ad una trattazione unitaria ed organica dell'istituto matrimoniale, il quale, anche per quanto riguarda il regime dei beni, ha aspetti peculiari, che lo differenziano grandemente dagli altri contratti.

E degne di approvazione appaiono le altre aggiunte ed innovazioni, con cui si sono colmate deficienze e lacune, pur senza abbandonare senza una precisa necessità,

quelle formule " che hanno ormai il prestigio e la forza di una tradizione „.

Tuttavia non pare possa pienamente consentirsi su qualche punto del progetto.

L' art. 96, modificando la dizione dell'attuale art. 54, sancisce l'obbligo del risarcimento del danno a carico del promittente che ricusi di eseguire la promessa di matrimonio fatta per atto pubblico o per scrittura privata, o altrimenti in modo solenne conforme gli usi, oppure consti dalle pubblicazioni effettuate. Dal che si evince che negli altri casi in cui la promessa non fu fatta per atto pubblico o per scrittura privata, o in modo solenne secondo gli usi, o non consti dalle effettuate pubblicazioni, non si fa luogo a risarcimento: in questo concetto implicitamente concorda il disposto del precedente art. 95, il quale stabilisce che " la promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento „. Ora, mentre nessun dubbio può sorgere nelle altre ipotesi, potrebbero invece facilmente insorgere contestazioni nel caso di promessa " fatta in modo solenne, conforme gli usi „, variando questi in modo sensibile da luogo a luogo, e potendo gli stessi essere invocati con diversa interpretazione da promittenti di luoghi diversi. Si potrebbe precisare, ad evitare equivoci, che gli usi cui la legge si riferisce sono quelli del luogo in cui la promessa è fatta, modificando in conseguenza l'inciso considerato nell'altro: " conforme gli usi del luogo in cui la promessa è fatta „: tuttavia sarebbe preferibile, ad eliminare incertezze che sussisterebbero

ugualmente, che l'inciso stesso fosse senz'altro soppresso. Ciò sarebbe utile anche agli effetti della determinazione della decorrenza del termine di un anno, stabilito dallo ultimo comma del detto art. 96 e dal successivo art. 97, mancando spesso, nella promessa scambiata in conformità degli usi, un termine fisso entro il quale il matrimonio dovrà essere effettuato. Inoltre il ricorso alla consuetudine in materia matrimoniale non sembra neppure, da un punto di vista esclusivamente astratto e teorico, del tutto consigliabile.

Assai opportuna appare invece la disposizione dello art. 97, che come necessario completamento dei due articoli precedenti, stabilisce esplicitamente l'obbligo della restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, troncando legislativamente una controversia dibattutasi con vario esito nell'agone giudiziario.

L'art. 104, prescrivendo l'assenso del genitore o del tutore per il minore che voglia contrarre matrimonio, abolisce agli effetti dell'assenso la distinzione portata dall'art. 63 del codice attuale, tra figli maschi e femmine, portando indistintamente per tutti a ventuno anni il limite di età oltre il quale non occorre l'assenso di chi esercita la patria potestà.

Non sembra però si possa pienamente consentire in tale innovazione. A prescindere dal più tardivo sviluppo fisico dell'uomo rispetto alla donna e da altre considerazioni di ordine pratico che pare superfluo enunciare, occorre tenere presente che è pur sempre il marito il capo della famiglia (art. 164) e quello che ha il dovere di proteggere la moglie e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni

della vita (art. 165); egli ha perciò bisogno di quella maggiore maturità ed esperienza, che la sua diversa posizione nel seno della famiglia, comporta. La necessità dello assenso del genitore o del tutore, in un periodo in cui tale sufficiente maturità ed esperienza ordinariamente mancano, costituisce una valida remora a passi inconsulti, che finirebbero col danneggiare in definitiva quegli stessi che si sono voluti agevolare. Tanto più che la facoltà accordata al procuratore generale presso la corte di appello, di autorizzare il minore a contrarre matrimonio quando concorrono gravi motivi e l'assenso sia ingiustamente negato, costituisce un temperamento della norma, efficace e tale da escludere ogni possibilità di preoccupazioni. Eccessivamente conciso, il testo del secondo capoverso dell'art. 104 potrebbe poi ingenerare qualche dubbio; esso potrebbe essere più chiaramente espresso: " Per il matrimonio del minore adottivo, è necessario, oltre l'assenso del genitore o del tutore, anche quello dell' adottante „.

L'art. 118 stabilisce: " Gli sposi per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio debbono presentare allo ufficiale dello stato civile, il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa, ed eventualmente tutti gli altri documenti che nella varietà dei casi possono essere tuttora necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia „. La redazione di tale articolo sembra però difettosa per l'ultima parte e in contrasto con lo schematismo logico, con cui la materia è disciplinata nel progetto. Se infatti il posto assegnato alla disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 79 è giu-

stificato nel codice vigente, in quanto gli sposi debbono presentare all'ufficiale dello stato civile del comune in cui intendono celebrare il matrimonio, gli estratti dei loro atti di nascita, gli atti di morte o le sentenze comprovanti lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni, gli atti di consenso degli ascendenti etc., tutti i documenti insomma necessari a provare l'esistenza dei requisiti prescritti per la celebrazione del matrimonio, lo stesso non trova alcuna giustificazione nel progetto, in cui molto più opportunamente fu stabilito, che tutti questi documenti debbano essere presentati all'ufficiale dello stato civile, all'atto della richiesta delle pubblicazioni. È evidente, che qualora non si volesse con criterio prudenziale, sopprimere come pleonastico l'ultimo capoverso dell'art. 79, lo stesso non potrebbe essere posto che come continuazione del primo comma dell'art. 111, dove in ogni caso sarebbe necessario fare menzione anche della sentenza di scioglimento del matrimonio per morte presunta.

È appunto al momento in cui si richiedono le pubblicazioni che l'ufficiale dello stato civile può aver bisogno di "tutti gli altri documenti che nella varietà dei casi appaiono necessari e giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia „; ma queste effettuate senza opposizione, ogni altra indagine appare superflua ed inutile. E ciò anche in rapporto al disposto dell'art. 113: poichè mentre è consentito all'ufficiale dello stato civile di rifiutarsi alle pubblicazioni, quando non creda di potervi procedere, nessuna facoltà gli è data invece di rifiutare o sospendere la celebrazione del matrimonio, quando gli viene esibito il certificato di eseguite pubblicazioni o di dispensa.

Si propone quindi, anche per intuitive ragioni pratiche, che il primo comma dell'art. 111 sia modificato come segue: " Chi richiede le pubblicazioni deve presentare all'ufficiale dello stato civile gli estratti degli atti di nascita di entrambi gli sposi, e se occorrono, la prova dell'assenso delle persone di cui l'assenso è richiesto, l'atto di morte del precedente coniuge o la sentenza di annullamento del precedente matrimonio o quella che ne pronunzia lo scioglimento per morte presunta ed eventualmente tutti gli altri documenti che nella varietà dei casi, possono essere tuttora necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia „. Dovrebbe essere conseguentemente soppressa l'ultima parte dell'articolo 118, che dovrebbe finire colla parola " dispensa „.

Assai lodevole è la disposizione dettata dall'art. 117 che consente la celebrazione del matrimonio senza pubblicazioni o dispensa, nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, purchè vi preceda il giuramento degli sposi che dichiarino non esistere fra loro gli impedimenti di parentela, di affinità o di stato.

L'art. 125 che si riferisce alla determinazione del regime dei beni non sembra invece esente da mende. Infatti, mentre nel primo capoverso è detto che gli sposi debbono dichiarare all'ufficiale dello stato civile se hanno stipulato convenzione matrimoniale, si parla poi nel capoverso successivo " di domande e risposte „ di cui occorre fare menzione espressa nell'atto. Ora se una " dichiarazione „ non consta di domande e risposte, vi è antinomia formale fra le due locuzioni usate dal progetto: e se lo scopo della

disposizione è quello di impedire che la voluta dichiarazione possa essere omessa, ciò poteva essere ugualmente evitato, facendosi obbligo all'ufficiale dello stato civile di fare "nello atto espressa menzione di detta dichiarazione „.

Ma indipendentemente da ciò, quello che appare poco chiaro è il disposto dell'ultimo capoverso: " Se non hanno regolato completamente i loro rapporti patrimoniali, gli sposi devono dichiarare quale sia il regime che scelgono per il regolamento dei medesimi „. Innanzitutto non si vede la necessità di obbligare gli sposi a dichiarare, quale sia il regime che scelgono per un regolamento completo dei loro rapporti patrimoniali, quando li hanno già regolati per quella parte che è sembrata loro opportuna e non è vietato alla moglie avere beni parafernali; nè si vede la utilità di costringerli ad una dichiarazione, che potrebbe avere grande importanza, al momento della celebrazione del matrimonio, nel momento cioè meno adatto per una serena e ponderata valutazione. Sembrerebbe inoltre dal contesto della disposizione, che si potesse costituire colla semplice dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile, un regolamento dei rapporti patrimoniali anche al di fuori del caso di comunione dei beni. Ciò contrasterebbe, e colla disposizione del precedente capoverso che consente il regime della comunione solo quando non si sia stipulata precedente convenzione, e con quella del successivo articolo 182 che sancisce doversi tutte le altre convenzioni matrimoniali stipulare per atto pubblico avanti notaio. Si potrebbero in tal modo attuare indirette mutazioni del contratto matrimoniale già stipulato, mentre le stesse sono vietate quando non siano fatte per atto pub-

blico e senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che inizialmente vi hanno preso parte.

Sarebbe preferibile quindi che detto capoverso fosse del tutto soppresso, modificandosi il testo dell'articolo come appresso: " Prima della celebrazione del matrimonio gli sposi devono dichiarare all' ufficiale dello stato civile, che ne farà menzione espressa nell'atto, se hanno stipulato convenzione matrimoniale, indicandone in caso affermativo la data ed il notaio rogante. Se non hanno stipulato convenzione, l' ufficiale dello stato civile li avverte che essi possono eleggere il regime della comunione dei beni, con semplice dichiarazione contestuale „.

Una profonda innovazione al vigente art. 105 C. C. viene attuata coll'art. 141, che col terzo comma stabilisce: " L'errore può essere fatto valere anche se siasi verificato rispetto a condizioni e qualità dell'altro coniuge tali, che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso „. Viene in tal modo esplicitamente sancita la nullità del matrimonio non solo nel caso di errore ostativo, ma altresì in quello di errore nei motivi, seguendo una corrente della dottrina e della giurisprudenza che volse la formula del vigente articolo 105 a comprendere diversi casi di errore su qualità e condizioni della persona, principale fra tutti *l'error virginitatis*.

Malgrado le ragioni addotte a giustificazione di tale innovazione siano senza dubbio gravi ed apprezzabili, specie per il riflesso che troverebbero così soddisfazione " casi tanto più degni di commiserazione e di protezione in quanto non è ammesso il divorzio „, sembrerebbe tuttavia preferibile, per l'ampiezza ed elasticità della formula che inevitabilmente si deve adottare, non abbandonare il più rigoroso criterio seguito dall'attuale codice, che nella disciplina dell'istituto matrimoniale pone come su-

prema esigenza la stabilità del rapporto. Poichè non è possibile dissimularsi i pericoli, che da una interpretazione ed applicazione lata della nuova norma, potrebbero derivare.

Neppure è possibile consentire nel disposto del terzo comma del successivo articolo 142. " L' impotenza di generare, quando sia perpetua e anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall' altro coniuge, il quale non ne abbia avuto notizia prima del matrimonio „. Non è inutile ricordare che già nelle Novelle giustinianee veniva riconosciuta come causa di annullamento del matrimonio solo quella di coloro " *qui non potuerunt ab initio nuptiarum se misceri suis uxoribus* „ e che la teoria dei canonisti, da S. Tommaso a S. Agostino e da Scoto a Durand, ebbe riguardo, in ordine a questo impedimento dirimente del matrimonio alla " *unio corporea* " alla " *carnalis coniunctio* „ seguendo in ciò il precetto della Genesi " *eritis duo in carne una* „. Con questo concetto esplicitamente enunciato anche di recente con la enciclica " *Casti connubi* „ di S. S. Pio XI, nella quale ricordati i tre massimi beni del matrimonio : la procreazione della prole, la fede coniugale ed il grande sacramento, si riafferma la indissolubilità del vincolo e si rivendica alla Chiesa la facoltà di dispensa soltanto nel caso di matrimonio rato ma non consumato. In essa il Papa, dopo aver richiamato il passo di S. Agostino, in cui è detto che non è lecito per avere figliuoli abbandonare la moglie sterile per una feconda, precisa : " Nè si può dire che operino contro l' ordine di natura quei coniugi che usano del loro diritto nel modo debito e na-

turale, anche se per cause naturali sia di tempo, sia di altre difettose circostanze, non ne possa nascere una nuova vita „. Se dunque la *impotentia generandi* non fu mai riconosciuta dal diritto canonico come causa di nullità del matrimonio, e se per i patti lateranensi dovranno avere valore per la grandissima maggioranza degli italiani, che sono cattolici, i canoni della Chiesa, è opportuno che anche la disciplina del matrimonio puramente civile non si distacchi, per non creare contrasti assai stridenti, dalla norma più generale applicata dalle autorità ecclesiastiche.

Non sembra possa portare a diverse conclusioni l'obbiezione che il soddisfacimento dell'*appetitus sexualis* non può considerarsi scopo esclusivo del matrimonio, il cui fondamento sta invece nel superiore fine della procreazione; perchè la legge deve preoccuparsi di disciplinare umanamente non misticamente i rapporti individuali, e deriverebbe come effetto dell'accettazione integrale di tale principio, che ogni matrimonio sterile dovrebbe essere annullato, quando la sterilità dipendesse da uno soltanto dei coniugi. Principio questo che ripugna in un sistema legislativo in cui la stabilità del rapporto matrimoniale costituisce un caposaldo, e che viene ripudiato nelle sue estreme conseguenze dallo stesso progetto; in quanto è chiarito nella relazione, che la ipotesi considerata è " quella di inettitudine alla generazione riconoscibile nell'uno o nell'altro dei coniugi, non già quello di conubio sterile per cause che non possano sicuramente riportarsi ad anomalie od alterazioni dell'uno o dell'altro soggetto „. Ora, a parte la considerazione che una tale distinzione non risulta dal testo legislativo, e che è evidente

la incongruenza di negare l' annullamento del matrimonio nei casi di sterilità senza anomalie accertabili, in cui più facilmente altri connubii potrebbero essere fecondi (basta ricordare in proposito i recenti orientamenti della scienza biochimica sui gruppi sanguigni), sembra che la stessa natura e difficoltà dell' indagine diretta ad accertare le condizioni necessarie per l' annullamento, in un campo in cui trovano posto i sentimenti più delicati della natura umana, e le conseguenze che ne deriverebbero, portino tale turbamento nella compagine sociale, da non compensare minimamente gli eventuali vantaggi.

Si propone quindi che l' ultimo comma dell'anzidetto articolo 142, venga integralmente soppresso.

Opportuna appare invece la disposizione dell' art. 146, colla quale ponendosi fine ad una controversia assai dibattuta nella dottrina e nella pratica, viene esplicitamente sancita la massima romana, "*omnes actiones quae morte aut tempore pereunt, semel inclusae in iudiciis salvae permanent* „ (fr. 139. D. 50, 17); e del pari lodevoli quelle degli art. 149, 150 e 151, sugli obblighi del coniuge di mala fede, sullo stato dei figli e sugli effetti della nullità del matrimonio nei riguardi dei terzi. Tuttavia la formula di quest' ultimo articolo: " a meno che al tempo del contratto o all' inizio della lite, il matrimonio fosse già dichiarato nullo, o egli conoscesse la causa della nullità „ non si presenta molto chiara e immune da critiche. Poichè, a prescindere da altro, non sembra conveniente sancire l' opponibilità di eccezioni al terzo che abbia ottenuto sentenza definitiva contro alcuno dei coniugi, anche nel caso in cui gli fosse nota alcuna causa di nullità del ma-

trrimonio, ma non vi fosse istanza per l' annullamento di esso; non essendo prevedibile, se del matrimonio intrinsecamente nullo, sarà chiesto o meno l' annullamento.

Il regime patrimoniale del matrimonio risulta profondamente modificato sia per la comparsa di istituti completamente nuovi, quale quello che si riferisce alla costituzione del patrimonio di famiglia, sia per la diversa disciplina ricevuta dal regime della comunione dei beni, sia ancora per le innovazioni apportate in quelli che costituivano lineamenti essenziali dell' istituto della dote. Scopo di tutte queste norme è quello altamente lodevole di salvaguardare, per quanto è possibile, il nucleo familiare da perturbamenti economici che potrebbero comprometterne lo sviluppo, assicurando l' intangibilità del patrimonio, anche contro quelli che l' hanno costituito, fino a quando la famiglia potrà averne bisogno.

Non può dissimularsi tuttavia che, per i molteplici vincoli che così si vengono a imporre, si finisca coll' attuare una eccessiva indisponibilità di beni, la quale non potrebbe non avere dannose ripercussioni nel campo economico, per quella restrizione del credito che inevitabilmente conseguirebbe. Vi sarebbero ben cinque categorie di beni e cioè: di proprietà del marito, parafernali della moglie, dotali, appartenenti alla comunione, appartenenti al patrimonio di famiglia; e correlativamente si avrebbe una indisponibilità piena, in quanto comprende anche i frutti, nel caso di patrimonio familiare (art. 256); una indisponibilità meno piena, per i beni dotali, pei quali è consentita l' esecuzione " sui frutti e sulle rendite nei limiti

stabiliti dell' autorità giudiziaria avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia „; una indisponibilità per le obbligazioni contratte dalla moglie, quando le stesse non siano inerenti alla comunione, nella ipotesi di beni propri della comunione; ed infine la possibilità che, o mediante nuova costituzione o accrescimento della dote, o mediante la costituzione del patrimonio familiare, in ogni momento, beni di esclusiva proprietà del marito o parafernali della moglie, possano essere resi indisponibili. E qui si intende indisponibili principalmente per i terzi creditori, i quali nella varietà delle disposizioni dettate a protezione della consistenza patrimoniale del nucleo familiare, potrebbero vedere facilmente frodate le loro ragioni di credito.

In considerazione di ciò, non sembra da approvarsi la innovazione contenuta nell' art. 189 del progetto che stabilisce: “ la dote può essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio, sia dagli estranei sia dai coniugi, purchè in quest' ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi „. Inoltre, la possibilità di costituire o aumentare la dote durante il matrimonio da parte dei coniugi, potrebbe facilmente portare alla evasione del divieto, tenuto fermo dal progetto, di donazione fra di essi; mentre permangono tuttora le ragioni che hanno determinato la proibizione dell' art. 1391 del codice vigente, nè esse sembrano tali, per la tranquillità della famiglia e per quella spontaneità del consenso che spesso mancherebbe, da potersi senz' altro trascurare. Sembrerebbe perciò consigliabile lasciare immutata la norma dettata dall' art. 1391 dell' attuale codice civile.

Opportuna la disposizione dell'art. 198 con cui si chiarisce che " il lucro dotale si perde dal coniuge che siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge „, e assai utile quella del successivo art. 205, con cui, ponendo fine al dibattito cui la questione aveva dato luogo, viene prescritto che per i beni dotali " l'esecuzione sui frutti e sulle rendite non può avere luogo se non nei limiti stabiliti dell' autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito e ai bisogni della famiglia „. La dizione di questo capoverso non riesce però troppo chiara, specie in rapporto alla prima parte dell' articolo, e occorrerebbe precisare che l'esecuzione sui frutti e sulle rendite è consentita ai soli creditori del marito, modificandone in conseguenza il testo: " L' esecuzione sui frutti e sulle rendite per debiti del marito, può aver luogo nei limiti stabiliti dall' autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito e ai bisogni della famiglia „.

L'art. 207 sancisce: " Il marito può durante il matrimonio fare annullare l' alienazione o l' obbligazione della dote che non sia stata permessa nel contratto di matrimonio o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. Il marito che ha consentito l' alienazione o l' obbligazione è tenuto per i danni verso colui col quale ha contratto, se nel contratto non ha dichiarato che la cosa era dotale „. Quest'ultimo comma sembra però superfluo e dovrebbe più utilmente essere soppresso: in quanto, se una simile disposizione era giustificata fino a tanto che rimase in vigore l' autorizzazione maritale, dovendosi particolarmente riguardare la responsabilità del marito che consente la

alineazione e l'obbligazione di beni dotali fatta dalla moglie, tacendone la qualità, essa è divenuta oggi priva di significato. Perchè se il marito aliena o obbliga beni della moglie, siano dotali o meno, esso è tenuto ai danni per il principio generale che nessuno può alienare o obbligare beni altrui, e senza che occorra una speciale statuizione.

L'art. 236 stabilisce: " Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale dei beni, fuorchè quella degli acquisti „ e il seguente articolo 240: " I coniugi possono nella convenzione matrimoniale stabilire che la comunione sia limitata ai soli utili, e tanto in questa quanto in quella degli acquisti, fissare una disuguale partecipazione „. Scopo di questa diversità di redazione tra il progetto e le disposizioni del codice vigente, che parla soltanto di " comunione di utili " è quello di allargare la comunione degli utili alla comunione degli acquisti fatti per qualsiasi titolo durante il matrimonio. Tuttavia tale concetto non scaturisce perfettamente chiaro dalla redazione degli anzidetti articoli, e può sembrare esservi una certa contraddizione tra il disposto dell'art. 236 e quello dell'art. 240. Sarebbe perciò consigliabile, anche in considerazione della speciale natura dell'istituto della comunione, che per la facilità con cui può essere stipulato, deve constare di norme semplici, precise ed accessibili a persone di non grande cultura, che il primo periodo del detto articolo 236 fosse così modificato: " Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni, fuorchè quella degli utili e degli acquisti „; facendo seguire a questo un articolo in cui

fosse chiarito in che consiste la comunione dei soli utili, così come si è fatto per la comunione degli acquisti.

Una formula che sembra ad un tempo poco chiara ed incompleta, è quella dell' art. 228, che sancisce: " La comunione si opera di diritto, anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione. Trattandosi di immobili, può il coniuge fare eseguire le relative annotazioni sui registri ipotecari „.

Col limitarsi a prescrivere che la comunione si opera di diritto anche quando non ne sia fatta menzione nello atto di acquisto, non si è risolta la questione nei confronti dei terzi, che debbono conoscere in modo certo ed inequivocabile la reale situazione dei beni oggetto dei loro contratti. Qualora l'atto di acquisto fosse stipulato a nome di uno soltanto dei coniugi e in tal modo venisse trascritto, quale ne sarebbe la portata? dovrebbe di fronte ai terzi avere efficacia poizore la formalità della trascrizione, o dovrebbe prevalere, contro la errata trascrizione, il principio della comunione di diritto stabilita colla prima parte dell'articolo in questione?

Neppure il secondo comma, con cui si faculta il coniuge a fare eseguire le relative annotazioni nei registri ipotecari, sembra esente da mende. Come farà infatti il coniuge, che non figura come comune acquirente, a fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari? Basterà che esibisca direttamente al conservatore delle ipoteche la copia dell'atto di matrimonio da cui risulta il regime della comunione dei beni, o dovrà ottenere una preventiva autorizzazione dell' autorità giudiziaria? E nel caso che insorgessero contestazioni, dovrà essere l'annotazione

ugualmente eseguita o dovrà essere rimandata all'esito di queste?

Appare necessaria perciò una integrazione di detto articolo, che elimini in confronto dei terzi ogni incertezza sulla proprietà dei beni comuni di diritto, e precisi al tempo stesso il modo con cui è consentito all'altro coniuge di procedere alla prescritta annotazione.

Una ardita innovazione, che si distacca profondamente da quanto è stato fatto con portata diversa in altre recenti legislazioni, è l'istituzione del patrimonio di famiglia, regolata nel progetto con un unico articolo, il 256. Scopo del nuovo istituto è quello di assicurare al nucleo familiare un patrimonio intangibile da coloro stessi che lo costituiscono e che ne godono i frutti, un patrimonio che deve costituire in ogni contingenza l'ancora di salvezza. Tale intangibilità non deve tuttavia essere tale da impedire che si tocchi il patrimonio, quando sia necessario per il bene della famiglia; in caso di necessità rigorosamente accertata può quindi il giudice tutelare autorizzarne l'alienazione.

Ai pericoli cui la costituzione del patrimonio di famiglia potrebbe dar luogo nei confronti dei terzi, il progetto ha cercato ovviare, prescrivendo che la costituzione debba essere fatta per atto pubblico, e che l'inalienabilità non sia opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione, se si tratta di immobili o di navi, ed a quella dell'atto pubblico se si tratta di altri beni.

Quest'ultima disposizione, col prescrivere la data certa del diritto anteriore alla trascrizione o all'atto pub-

blico, non sembra però tuteli sufficientemente gli interessi dei terzi creditori. Sarebbe invece più equo stabilire, non potersi opporre l'inalienabilità a quei creditori il cui diritto fosse sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto di costituzione o alla data dell'atto pubblico, a seconda che si trattasse di immobili o di mobili.

Della filiazione

Questo titolo consta di due capi, " Della filiazione legittima „ e " Della filiazione illegittima e della legittimazione „, in cui sono raggruppate e sistematicamente coordinate, le varie norme già esistenti nel codice attuale, cui furono apportate aggiunte e modificazioni, che per alcuni punti, costituiscono delle vere e proprie innovazioni radicali.

Le disposizioni concernenti la filiazione legittima, restano nel loro complesso quali sono attualmente ; solo il progetto dà a tutta la materia un ordine più logico e razionale, dividendola in tre sezioni, di cui la prima concerne la determinazione e l'acquisto dello stato di figlio legittimo, la seconda i titoli e le prove della filiazione legittima e la terza l'azione di contestazione e di reclamo della legittimità.

Degno di approvazione appare il criterio di conservare alla presunzione di legittimità, nascente dal primo comma dell'art. 258 (art. 160 c. c.), il carattere di *praesumptio iuris et de iure* e di fissare con il successivo capoverso dello stesso articolo, il periodo legale del concepimento in centoventi giorni interi ; eliminando così

ogni possibile equivoco circa il computo del termine in rapporto al *dies a quo* e al *dies ad quem* e tra computazione civile e naturale.

Necessaria l'aggiunta al primo comma dell'art. 259 che vieta il disconoscimento della paternità, anche quando, pur essendo il marito inconsapevole della gravidanza, egli abbia avuto prima del matrimonio congiunzione con la donna in tempo corrispondente al concepimento; ed altrettanto opportuna la esplicita sanzione dell'articolo 261, con la quale si inibisce alla madre di impugnare la paternità del marito. Sebbene ciò *prima facie* possa talvolta apparire ingiusto, pare tuttavia non potersi dubitare della convenienza di impedire, che attraverso una confessione di adulterio, si aprano processi scandalosi, esiziali per la moralità e il buon ordine delle famiglie. E ben si fece a ribadire sotto altro aspetto tale principio, coll'ultimo capoverso dell'articolo successivo che stabilisce: " La sola confessione della madre non basta ad escludere la paternità. „

L'articolo 272, che prevede il caso di interdizione del marito agli effetti della decorrenza dei termini nella azione di disconoscimento della paternità, colma una lacuna del vigente codice; parificando tuttavia all'interdetto " colui che sia così gravemente infermo da potersene dichiarare la interdizione „ era utile considerare e stabilire espressamente, quale fosse il punto di partenza per la decorrenza del termine, in questa ultima ipotesi in cui una dichiarazione di interdizione potrebbe anche mancare. Chè se invece il comma in esame, prevedesse soltanto la ipotesi dell'infermo di mente, che, malgrado non fosse

ancora dichiarato interdetto al momento in cui si inizia la decorrenza del termine di cui all'art. 271, lo fosse però successivamente, esso appare non chiaro e dovrebbe essere modificato, per evitare errate interpretazioni.

Improntato a grande equità è il criterio seguito dell'articolo 273, di limitare ai soli discendenti o ascendenti del marito, che sia morto senza avere promosso l'azione di disconoscimento, la facoltà di impugnare la legittimità del figlio, nel breve termine di tre mesi dalla morte del marito o dalla nascita del figlio postumo, purchè il termine utile a promuovere l'azione non sia decorso e possa derivare loro un pregiudizio patrimoniale o morale. E lodevoli sono le disposizioni degli articoli 275 e 276 con cui vengono disciplinate rispettivamente l'azione di contestazione della legittimità e il reclamo di legittimità; prescrivendosi l'obbligo che tanto nell'uno quanto nell'altro caso siano presenti nel giudizio ambedue i genitori o quello superstite, e sancendosi espressamente anche la imprescrittibilità dell'azione di contestazione della legittimità, nell'attuale codice stabilita soltanto a favore del figlio nel caso di reclamo di legittimità.

Profonde innovazioni furono apportate invece al complesso di disposizioni, che in maniera incompleta ed imperfetta e non rispondenti più alla coscienza sociale odierna, regolavano la filiazione illegittima. Il compito arduo, sia per la gravità dei problemi che bisognava affrontare e risolvere, sia per le difficoltà tecniche che si presentavano, fu assolto in modo assai lodevole dal progetto, che seppe temperare in armonico equilibrio la necessità " di non scuotere la integrità e solidità della

famiglia legittima, base dell'ordine morale ed economico della società italiana „ con l'interesse sociale di diminuire il più possibile “ la massa dei figli di ignoti genitori, che danno così doloroso contributo alle malattie ed alla mortalità infantile, alla disoccupazione volontaria, alla dissolutezza, alla delinquenza precoce, ed attribuire alle vittime innocenti di falli altrui una condizione giuridica che non contrasti ai rapporti del sangue, alla morale, alla giustizia „.

La materia di questo capo fu divisa in due sezioni, riguardanti la prima il riconoscimento e la seconda la legittimazione dei figli naturali: la prima sezione consta a sua volta di due paragrafi, concernenti rispettivamente “ il riconoscimento dei figli naturali „ e “ la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale „. Tale sistemazione corrisponde ad una opportuna distribuzione delle norme, secondo che queste si riferiscano: 1°) allo accertamento della filiazione mediante riconoscimento; 2°) alla condizione dei figli naturali, esclusa la materia delle donazioni e successioni; 3°) a quella dei figli adulterini ed incestuosi; 4°) alla dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturali; 5°) alla legittimazione dei figli naturali.

Nell'articolo 277 fu trasfuso l'articolo 179 del codice attuale, cui fu aggiunto il seguente capoverso: “ Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non abbia raggiunto i sedici anni e dalla madre che non abbia raggiunto i quattordici „. Non è possibile però consentire in tale innovazione, che sembra da un canto eccessivamente pericolosa per le conseguenze cui potrebbe dar luogo, e contrastante dall'altro con le direttive generali cui anche il progetto appare improntato.

Si arguisce dal testo del comma considerato, che chi ha compiuto sedici anni se maschio e quattordici se femmina, può riconoscere, senza aver bisogno di alcuna autorizzazione, il figlio procreato quando neppure vi era il minimo legale di età, richiesto per il matrimonio. Ora, sono intuitivi i pericoli che una tale possibilità, ampia ed incontrollata, rappresenta per giovanetti mancanti di esperienza, i quali potrebbero essere facilmente raggirati da donne molto più esperte ed indotti al riconoscimento di figli di dubbia paternità. Nè sembra giustificata la deroga così posta, per cui viene consentito al minore, incapace di qualsiasi altro atto senza l'assistenza delle persone esercenti la patria potestà e che non può neppure contrarre matrimonio senza il dovuto assenso, un atto di così grave importanza. Sarebbe preferibile sopprimere tale comma: ma quando ciò non si volesse, sarebbe opportuno integrarne il disposto prescrivendo che il riconoscimento non può essere effettuato dal minore, senza l'assenso delle persone che su di lui esercitano la patria potestà o la tutela. In caso di ingiustificato rifiuto di costoro, potrebbe provvedere con sua autorizzazione il giudice tutelare.

Meritevoli di incondizionata approvazione appaiono le disposizioni dettate dagli articoli 278 e 279, con le quali si provvede al riconoscimento dei figli incestuosi ed adulterini. Era inumano negare nella prima ipotesi anche alla madre la possibilità del riconoscimento del figlio incestuoso; mentre per il combinato disposto dei due articoli suddetti, resta escluso che si possa operare da parte del genitore legalmente coniugato, il riconoscimento del

figlio che è ad un tempo adulterino ed incestuoso. Del pari opportuna è la limitazione posta col secondo capoverso dell'art. 279, alla facoltà di riconoscimento, escludendo che esso possa effettuarsi anche nel caso di matrimonio sciolto o annullato, quando esistono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi.

L'articolo 280 disciplina le forme del riconoscimento, che può essere fatto, oltre che nell'atto di nascita, mediante apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento, avanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare, od in un atto pubblico, o in un testamento; ed i successivi articoli da 281 a 284 introducono importanti innovazioni, quali la facoltà di ricusazione del riconoscimento da parte del figlio, la possibilità del riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti, la nullità di qualunque clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento, la irrevocabilità dello stesso anche quando sia contenuto in un testamento che venga revocato o resti caducato in tutto o in parte delle sue disposizioni. Tutte norme queste degne della più ampia lode.

Sembra tuttavia che l'aver consentito il riconoscimento mediante dichiarazione posteriore al concepimento, avanti ad un qualsiasi ufficiale dello stato civile, che potrebbe essere diverso da quello che riceverà l'atto di nascita, non sia immune da inconvenienti. Bisognerebbe inoltre disciplinare diversamente il caso in cui il giudice tutelare nega l'approvazione al riconoscimento del minore dei sedici anni, da quello in cui tale approvazione con-

cede. Perchè se può consentirsi che egli provveda in questo caso all'approvazione con decreto non motivato ed inoppugnabile, in quanto la sua volontà concorre con quella del genitore che riconosce, lo stesso non può dirsi quando, negando il riconoscimento, egli pone un contrasto tra le due volontà, la cui risoluzione è prudente circondare di maggiori cautele. In questa ipotesi sembra preferibile la pubblicità dei motivi del diniego, al pericolo di un provvedimento non ponderato ed arbitrario, che potrebbe essere gravemente lesivo dell'interesse del minore, "*quam utilius scandalum nasci permittitur quam veritas relinquitur* „ (C. 3, X reg. iuri. V, 14).

Al genitore, che ha effettuato il riconoscimento, dovrebbe essere accordato il diritto di impugnare il provvedimento motivato del giudice tutelare, che nega l'approvazione.

Utile è la disposizione dell'art. 289 che stabilisce, nel caso di riconoscimento del figlio naturale da parte di ambedue i genitori, che " la cura del mantenimento, della educazione, dell'istruzione e dell'avviamento spetta alla madre nei primi sette anni di età del figlio e poscia al padre, ma a spese di entrambi „; così come quella del secondo comma del seguente articolo 291, che estende l'obbligo del genitore agli alimenti anche verso i figli naturali del proprio figlio, naturale o legittimo.

Malgrado tale obbligo sorga solo quando non vi possano provvedere coloro che sono chiamati poziormente e sia limitato agli alimenti strettamente necessari, sembra tuttavia alquanto eccessivo l'averlo stabilito anche per i figli naturali del figlio naturale, potendo più equamente restare accordato ai soli figli naturali del figlio legittimo.

Uguualmente necessarie ed opportune sono le norme contenute negli articoli da 293 a 298; col primo dei quali si è risolta affermativamente la dibattuta questione, se dovesse essere consentita all'autore del riconoscimento l'impugnativa del suo stesso riconoscimento, mentre cogli altri si sono disciplinati *ex novo* l'esercizio e la trasmissione dell'azione di impugnazione, l'impugnazione per vizi di consenso, per mancanza di veridicità e per altri motivi, e la prescrizione ed estinzione dell'azione. Speciale menzione e lode meritano le disposizioni che regolano la materia inerente alla dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale. Consentendosi, contrariamente al disposto dell'art. 189 del codice attuale, la ricerca e la dichiarazione della paternità nei casi previsti dall'articolo 299 e quella della maternità anche al di fuori di detti casi, il progetto si preoccupò di impedire, che la possibilità della dichiarazione giudiziale potesse favorire indirettamente insidie di gente senza scrupoli. E ciò fu fatto prescrivendo un triplice ordine di cautele che si integrano scambievolmente e consistenti: 1°) nello avere limitata l'ammissibilità dell'azione ai casi di unioni non effimere, a quelli in cui la paternità possa desumersi da sentenza o da dichiarazione scritta non equivoca di colui cui si attribuisce la paternità, ai casi di seduzione, di ratto, di violenza carnale, di possesso di stato di figlio naturale, ed a quello in cui il riconoscimento fosse stato annullato per motivo diverso dal difetto di veridicità; 2°) nello aver negato l'azione se al tempo del concepimento la donna fosse di cattivi costumi o avesse avuto rapporti con altri; 3°) nell'aver prescritto una previa *causae co-*

gnitio del tribunale, fatta senza alcuna pubblicità e mantenuta segreta, circa l'esistenza di indizi che facciano apparire giustificata l'azione. Quest'ultima disposizione, che richiede un giudizio preventivo sull'ammissibilità dell'azione avente il suo esito in un decreto impugnabile, ha superato brillantemente una fra le maggiori difficoltà che si presentavano al legislatore in tema di dichiarazione giudiziale della filiazione naturale, ed essa tutt'altro che superflua appare indispensabile per evitare, che domande infondate, costituiscano attentati alla tranquillità delle famiglie e si risolvano, per timore di scandali, in veri e propri ricatti.

Coerente coi lineamenti fondamentali dell'istituto appare la facoltà concessa all'ente pubblico od ospizio, che provvede alla cura del figlio naturale di minore età e che ne ha affidata la tutela, di promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di filiazione naturale, previa autorizzazione del giudice tutelare: tuttavia non è possibile non esprimere qualche dubbio sulla convenienza di una tale disposizione, potendo agire nella determinazione dell'ente, motivi di natura prevalentemente economica, non dettati certo dall'interesse del minore.

Nulla di speciale vi è da osservare circa le regole concernenti la legittimazione, che riproducono con qualche lieve ritocco le norme dell'attuale codice, cui si è aggiunta la possibilità di legittimazione da parte dello ascendente e quella fatta in base alla procura per il matrimonio. Quanto al limite di età prescritto dal primo comma dell'art. 321, valgono le osservazioni fatte a proposito dell'articolo 277.

Alla fine di questo titolo sembrò opportuno porre, per la grandissima importanza che vengono ad assumere, sei articoli contenenti disposizioni transitorie. Con essi e principalmente con i primi tre, si dà efficacia retroattiva alla legge; in quanto è sancito doversi applicare le disposizioni del nuovo codice relative alle condizioni del riconoscimento (art. 1), alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali (art. 2) e all'obbligo degli alimenti (art. 3), anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Su tale punto però non è possibile in alcun modo consentire.

È certo assai lodevole intendimento quello di vedere applicata indistintamente a tutti i figli naturali una legislazione più perfetta e più rispondente alle esigenze di vita attuali; ma al di sopra di tali considerazioni sembra debba prevalere il fatto che questi rapporti si sono costituiti e sviluppati sotto l'impero delle leggi finora in vigore, mentre le nuove disposizioni, agendo con innovazioni profonde in un campo tanto sensibile e delicato, non mancherebbero di provocare perturbamenti tanto più gravi, quanto più rapida ed estesa ne fosse l'applicazione.

Ciò sarebbe facilmente evitato mediante quell'applicazione graduale della legge, che si attuerebbe automaticamente, qualora la stessa avesse efficacia dal momento della sua entrata in vigore.

TITOLO VIII

Dell'adozione

Anche in questa materia, avverte la relazione, le in-

novazioni apportate dal progetto all'attuale regolamento sono piuttosto ampie e profonde.

Ed in effetti lo schema fondamentale dell'istituto ha subito una completa rielaborazione, allo scopo di eliminare quell'eccessivo numero di vincoli e di restrizioni, " causa non ultima dell'applicazione alquanto scarsa, che esso doveva poi avere nella pratica „.

Sembra tuttavia in linea di principio, che il progetto preoccupato di facilitare una maggiore diffusione dello istituto dell'adozione sia in certo qual modo caduto nell'eccesso opposto ; in quanto se le radicali innovazioni apportate in materia di filiazione illegittima son giustificate dalla necessità di una più efficace tutela del vincolo di sangue e da una diversa concezione di etica sociale, lo stesso non può dirsi per l'adozione, che costituisce un vincolo fittizio, che insigni giuristi non hanno esitato a ritenere istituto già superato e immeritevole di essere conservato.

La Commissione senatoria, nell'esporre le ragioni per cui non credeva di dovere aderire alla proposta del Pisanelli, che ne voleva la soppressione pura e semplice, pur riaffermando " l'intendimento di conservare l'adozione fedele al suo vero scopo di filantropia „, aveva proposto di riprodurre quella disposizione del Codice napoleonico, che richiedeva che " l'adottante avesse prestato all'adottando cure e sussidi per sei anni almeno durante la sua minorità, o che quest'ultimo avesse salvato la vita al primo con rischio della propria „, per impedire che troppo leggermente essa si compisse. E se tale disposizione non fu poi neppure accolta nel vigente codice, non può disco-

noscerci che l'adozione rappresenta quasi un fenomeno di sopravvivenza storica, che il legislatore non sentirebbe oggi il bisogno di creare, se non ci fosse pervenuta dall' antichità.

Le ragioni vere che hanno determinato la ristretta diffusione dell' istituto, debbono ricercarsi piuttosto in una intima ripugnanza a crearsi una famiglia fittizia, che non può in alcun modo supplire quella naturale, anzichè nelle difficoltà frapposte dall' attuale codice, che in considerazione dell' importanza dell' atto, sono tutt' altro che insuperabili. L' avere quindi grandemente facilitato le forme con cui l' adozione si compie e l' avere allargato i confini entro cui l' istituto era sinora contenuto, potrà fare risorgere quegli inconvenienti che precedenti legislazioni si erano preoccupate di evitare, senza apportare quei risultati, che come conseguenza della riforma, si aspettano.

Coerentemente a tali concetti si opina sfavorevolmente alla disposizione contenuta nell' articolo 328, che riconosce l' adozione anche dei figli naturali riconosciuti o dichiarati. Prescindendo da tutte le altre ragioni che militano contro l' abolizione del divieto di cui all' art. 205 del codice vigente e che la relazione stessa al progetto riconosce di indubbia gravità, sembra alquanto contraddittorio permettere, nel tempo stesso che un più favorevole regolamento della filiazione naturale e della legittimazione viene attuato, l' adozione dei figli naturali riconosciuti o dichiarati, che potrebbero e dovrebbero invece essere legittimati. Non convince l' osservazione che possono esservi casi in cui il genitore naturale, potrà avere difficoltà a legittimare il figlio che vuole adottare; perchè

l'aver già riconosciuto o dichiarato il figlio naturale, non elimina nel caso di adozione successiva, quegli inconvenienti che si vorrebbero evitati.

Del pari non si trova giustificata la deroga sancita col secondo comma dell' articolo 330, con la quale è data facoltà al giudice tutelare di autorizzare l' adozione, anche quando l' adottante abbia figli legittimi o legittimati " se l' adottando sia stato da non meno di dieci anni tenuto come figlio dall' adottante, oppure si tratti di adozione di un figlio del proprio coniuge, o di adozione da parte di due coniugi rispetto ad uno dei quali soltanto concorrono i requisiti stabiliti dall' art. 327 „. Poichè tale disposizione, anche per la facilità della sua applicazione, costituisce un pericolo per quelli che sono i sacrosanti diritti della famiglia legittima, che deve essere invece, sempre che sia possibile, efficacemente tutelata.

Anche l' avere autorizzato il giudice tutelare a concedere l' adozione quando l' adottante non abbia raggiunto l' età prescritta o superi di meno di sedici anni l' età dell' adottando " se speciali circostanze lo consigliano, „ non è scevro di pericoli. La relazione chiarisce che non risponderebbe al voto della Commissione ed al pensiero del progetto una applicazione troppo lata della norma medesima e tale da attenuare oltre il necessario od addirittura annullare l' efficacia di quel requisito ; ma ciò non toglie che in pratica e per la parola della legge ed anche per l' organo cui una simile valutazione è affidata, si possa fare abuso della disposizione, dettata solo per casi specialissimi. Sembrerebbe perciò più prudente e preferibile, fissare in modo certo ed inderogabile i requisiti ne-

cessari per l'adozione, anzichè aprire, in considerazione di qualche caso assai sporadico, una porta alle immancabili evasioni.

Un'altra disposizione, la cui utilità non sembra compensata dai pericoli che potrebbero derivarne, è quella contenuta nell'articolo 335, con cui è riconosciuta allo interdetto e all'infermo di mente non ancora interdetto, la potestà di adottare per mezzo del suo legale rappresentante o di un curatore all'uopo nominato dal giudice tutelare.

Per le conseguenze gravi che l'adozione comporta a carico dell'adottante e per i vincoli che sorgono tra lui e l'adottato, il consenso all'adozione è cosa personalissima, che dovrebbe essere sempre dato direttamente da chi adotta, perchè egli soltanto può utilmente valutare per considerazioni del tutto subbiettive, se gli convenga o meno di procedere all'adozione. Meglio è che colui il quale non è *compos sui* non adotti, anzichè adottati, e quel che è peggio, in modo irrevocabile, attraverso l'altrui volere. La cautela del preventivo assenso del giudice tutelare prescritta dall'articolo 336, è poi più illusoria che reale; specie nella ipotesi in cui la preventiva nomina del curatore speciale all'infermo di mente non ancora interdetto, fatta per lo scopo dallo stesso giudice, non può non influire sulla successiva concessione dell'assenso stesso.

L'articolo 351 fa rivivere una disposizione già conosciuta dal diritto romano, stabilendo che: " I discendenti legittimi dell'adottato ai quali per l'articolo precedente non si estendono gli effetti dell'adozione, ed i figli naturali dell'adottato possono dall'adottante essere

adottati come nepoti „. L' utilità di una tale innovazione, che nel progetto non appare neanche sufficientemente disciplinata, sembra però assai dubbia. I discendenti legittimi dell' adottato ai quali non si stendono gli effetti della adozione possono sempre, consentendo nell' adozione, assumere la qualità di nepoti dell' adottante, mentre per le stesse ragioni precedentemente esposte la adozione dei figli naturali dell' adottato, non sembra consigliabile neppure come nepoti.

Un' altra disposizione che non appare giustificata, è quella dettata dal secondo comma dell' articolo 360, che prevede la sussistenza di effetti di carattere patrimoniale, nonostante la revoca dell' adozione, quando il tribunale creda di disporla su istanza delle parti o del giudice tutelare. Perchè se l' adozione è revocata e ne cessano gli effetti, non si possono lasciare sopravvivere esclusivamente quelli di carattere patrimoniale, sul riflesso che l' adottante potrebbe altrimenti provocare egli stesso quei fatti, che danno luogo alla revoca. Ciò può confermare l' opinione già espressa sulla opportunità di non allargare eccessivamente i confini dell' istituto dell' adozione, ma non può giustificare la deroga in esame, che avrebbe carattere prevalentemente punitivo, e potrebbe perciò più esattamente sostanziarsi nella liquidazione di un *tantum* a titolo di risarcimento di danni, specie nella ipotesi di revoca per fatto punibile penalmente.

Quanto alle forme dell' adozione sarebbe necessario che il testo dell' articolo 362 fosse opportunamente integrato nella disposizione del primo capoverso, che stabilisce: “ L' adottante e l' adottando che abbia compiuto

gli anni sedici, devono presentarsi personalmente, salvo casi di grave impedimento, per manifestare il loro consenso al giudice tutelare. „

Potendo, nei casi di grave impedimento, mancare la presentazione personale, dovrebbe essere chiarito se il consenso può essere dato per procura o in altro modo, considerando l'ipotesi che l'impedimento riguardi il minore adottando che ha compiuti i sedici anni.

Si osserva infine, che l'avere demandato al giudice tutelare la valutazione degli estremi necessari perchè si faccia luogo all'adozione non può in pratica, essere immune da inconvenienti, che in materia tanto delicata sarebbe bene evitare. Per il modo stesso con cui la istruttoria si svolge e per la mancanza di qualsiasi motivazione al provvedimento che nega o concede l'adozione, sarebbe stato forse preferibile che tali incombenze fossero affidate al tribunale in camera di consiglio, col richiamo alla corte di appello, contro il provvedimento del tribunale.

Corrispondentemente dovrebbero essere affidate al pubblico ministero le facoltà accordate al giudice tutelare dagli articoli 355 e 359.

TITOLO IX

Della patria potestà

In questa parte, il progetto segue una tendenza media, riconoscendo ad ambedue i genitori la patria potestà, ma attribuendone l'esercizio soltanto al padre. Forse un rin vigorimento della potestà patria, nel senso propugnato dal relatore al progetto non sarebbe stato inopportuno, nel quadro dell'attuale riforma: tuttavia anche le norme

con cui l'istituto è stato disciplinato, meritano nel loro complesso approvazione.

Non sono peraltro inutili alcune osservazioni.

L'art. 370 stabilisce che nel caso di lontananza o altro impedimento del padre, la potestà è esercitata dalla madre. Poichè però non sembra giusto da una parte privare il padre dell'esercizio della patria potestà, quando la lontananza non sia tale da costituire un effettivo impedimento alla vigilanza ed alla cura del figlio, e d'altra parte il testo della disposizione nella sua forma attuale potrebbe prestarsi a qualche equivoco, dovrebbe l'articolo stesso essere con maggiore precisione così formulato: " In caso di impedimento del padre per lontananza od altra causa, la potestà è esercitata dalla madre. „ Correlativamente dovrebbe essere modificato il secondo capoverso dell'articolo stesso: "Qualora sul carattere dell'impedimento del padre sorgano dubbi, la madre deve farsi previamente autorizzare dal giudice tutelare a sostituire il padre per potere compiere gli atti preveduti dal precedente comma „.

Sarebbe anche opportuno che l'articolo 372 indicasse a chi è consentito il ricorso contro il decreto del giudice tutelare, e sanzionasse l'obbligo anche per il presidente del tribunale di sentire in ogni caso la madre.

L'articolo 373 nel riprodurre le disposizioni contenute negli articoli 224 e 225 del codice civile del 1865, aggiunge che il padre non può nè transigere nè stare in giudizio relativamente agli atti che non gli sono consentiti, se non per causa di necessità o di utilità evidente del figlio stesso e mediante autorizzazione del giudice tutelare. Tale innovazione, che esclude pel padre la possibilità di stare in giudizio, senza far distinzione se sia

attore o convenuto, non sembra possa interamente approvarsi. Il convenuto deve potersi sempre difendere e la restrizione posta a tale facoltà si risolverebbe praticamente in un inutile, se non dannoso inceppamento.

Di dubbia convenienza appare la disposizione contenuta nell' articolo 384, che faculta il padre a delegare alla madre, con atto autentico, l' esercizio della patria potestà. Poichè i casi in cui la madre subentra al padre in tale esercizio sono previsti con larghezza dal progetto, sembra che una tale disposizione finisca coll'attenuare oltre il necessario il concetto fondamentale che capo della famiglia è il padre.

Anche l' avere accordato ai comitati per la protezione dei minori la facoltà di promuovere la decadenza della patria potestà, nella ipotesi prevista dall' articolo 385, e più ancora l' avere concesso al giudice tutelare di potere agire di ufficio per la sospensione della potestà stessa, importano disposizioni sulla cui opportunità non è dato di pienamente consentire. Da una parte perchè si tratta di provvedimenti, che per la loro stessa indole, sarebbe preferibile lasciare alla iniziativa dei familiari più strettamente interessati; e dall'altra perchè sarebbe stato forse più giusto, e per il modo stesso come i provvedimenti vengono emessi e per la gravità delle conseguenze che ne derivano, affidare tale compito al tribunale in camera di consiglio, con facoltà di richiamo contro i provvedimenti così emessi, alla corte di appello. La garanzia di un giudizio collegiale sarebbe quanto mai desiderabile in materia tanto importante e di così gravi ripercussioni nello ambiente familiare.

Uguali osservazioni valgono per il disposto dell'articolo 400 che autorizza il giudice tutelare ad intervenire di ufficio a tutela dei figli, quando il genitore superstite viva maritalmente con persona, cui non sia congiunta in matrimonio.

Anche in tal caso, opportunamente previsto dal progetto, una simile facoltà dovrebbe restare di iniziativa dei parenti, degli affini o del figlio maggiore degli anni sedici.

TITOLO X

Della tutela e della emancipazione

Questo titolo attua rispetto alle attuali disposizioni del codice civile, importanti innovazioni, principale fra tutte quella dell'abolizione del consiglio di famiglia; con esse si è realizzato un progresso sensibile, sia per una maggiore semplicità delle norme, sia per una loro maggiore aderenza ai bisogni e alle esigenze della vita quotidiana, sempre che il giudice tutelare sia " quel giurista illuminato ed imparziale „ cui accenna la relazione. Oltre a risultare più adeguato ai nuovi concetti di assistenza e protezione, posti dal Regime come uno dei punti basilari della sua opera, tutto il complesso di disposizioni appare indiscutibilmente più agile e più efficace di quello esistente, ed esso darà certamente ottimi frutti se sarà attuato con quella vigilanza solerte, scrupolosa ed intelligente, che il progetto ha posto implicitamente come uno dei lineamenti fondamentali della riforma.

Tuttavia, anche con tali premesse, una minore larghezza nel criterio discrezionale del giudice tutelare era forse da preferirsi: principalmente nella nomina del tutore.

Il secondo comma dell'articolo 406 dispone che " la

scelta ha luogo fra i prossimi parenti ed affini del minore, i quali a tale scopo devono, in quanto sia possibile ed opportuno, essere sentiti dal giudice „. Ora, poichè non si può dire a priori se sia opportuno o meno sentire i parenti del minore, sarebbe stato più giusto stabilire che essi dovessero essere, sempre che possibile, intesi: non solo, ma sarebbe stato utile stabilire, a somiglianza di quanto è prescritto nel codice attuale, per i parenti più prossimi, l'ordine con cui dovrebbero essere chiamati alla tutela del minore. Sarebbe salva la facoltà pel giudice tutelare di derogare ad un tale ordine, quando ciò fosse giustificato: ma contro il suo provvedimento di deroga dovrebbe essere concessa l'impugnativa dinanzi al tribunale similmente a quanto è stabilito coll'articolo 413. Ciò, oltretutto, potrebbe avere anche una certa importanza in rapporto al disposto dell' articolo 445, che autorizza il giudice a concedere al tutore ed eventualmente anche al protutore un' equa retribuzione, avuto riguardo all' entità del patrimonio e alla difficoltà dell'amministrazione.

Degne di incondizionata approvazione sono le innovazioni introdotte cogli articoli 415, 416 e 417, con cui si provvede alla tutela dei minori poveri privi di parenti che possano assumerne la tutela, a quella dei minori stranieri in Italia e dei minori italiani all'estero.

Anche le disposizioni contenute negli articoli 437 e 438 circa l'impiego del danaro e l'investimento dei capitali, sono da approvarsi pienamente. Una norma precisa, che valga ad impedire distrazioni anche temporanee di somme, non fatte sempre nell'interesse del minore, è di grande ed indubbia utilità; ed essa è opportunamente

integrata dall'altra, con cui è sancito espressamente l'obbligo del tutore e del protutore per quel che lo riguarda, di amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguente responsabilità personale per i danni causati dalla violazione dei propri doveri. Precetto questo assai efficace e giustificato, specialmente nell'ipotesi di tutela retribuita a norma dell'articolo 445.

Speciale menzione e lode meritano infine tutte le norme che si riferiscono al rendimento del conto finale, e che integrano assai utilmente le disposizioni del vigente codice; in particolare quella dettata dall'articolo 459 che con formula ampia e comprensiva, esenta dalle tasse di bollo e di registro " tutti gli atti della procedura della tutela, compreso l'inventario, i conti annuali ed il conto finale „

Nei casi però in cui l'emancipazione avviene di diritto, sarebbe stato preferibile seguire il criterio dell'attuale codice, che designa all'emancipato di diritto un curatore anche di diritto, che assume *ex lege* tale sua qualità, senza bisogno di speciale approvazione. Bisogna infatti tenere presente, che potrebbe avvenire facilmente, specie nei casi di emancipazione per matrimonio, che la nomina del curatore da parte del giudice tutelare non fosse stata provocata ed effettuata, mentre il minore deve considerarsi emancipato per disposizione di legge: il che nei casi, in cui il minore emancipato deve stare in giudizio come convenuto e vi sia urgenza, potrebbe dar luogo ad inconvenienti pratici abbastanza gravi. Pertanto, anche allo scopo di eliminare atti superflui,

in quanto il giudice non potrebbe nominare persona diversa da quella all' uopo indicata dalla legge, la disposizione di cui all'art. 315 del codice vigente meriterebbe di essere conservata.

TITOLO XI

Dell' interdizione, dell' inabilitazione e della infermità di mente in generale

Malgrado si siano conservate inalterate le linee essenziali del regolamento predisposto dal codice civile per gli istituti che ne sono l' oggetto, neppure mancano in questa parte del progetto innovazioni di sostanza e di forma, veramente notevoli. Si è cercato di ovviare a tutte le deficienze segnalate dalla dottrina e dalla pratica, colmando lacune e correggendo ed integrando quelle disposizioni che si erano nella loro applicazione manifestate imperfette ed avevano dato luogo ad inconvenienti. Ne è derivato un complesso di norme assai lodevole, che costituisce un innegabile progresso sul regolamento attuale, per quanto vi sia qualche punto sul quale non è possibile consentire.

L' avere accordato al giudice tutelare la facoltà di promuovere l' interdizione o l' inabilitazione, se corrisponde ad apprezzabili criteri di sistematica correlativi al modo con cui son disciplinate dal progetto le funzioni e gli attributi del giudice tutelare, non sembra per alcuni aspetti immune da critiche. Un giudice che sia parte in causa, che in ogni momento possa essere chiamato ad intervenire nel giudizio (art. 471) e che come tale sia esposto a restare succumbente, costituisce una innovazione che non può

non accettarsi senza riserve. Tutto ciò veniva evitato col sistema adottato dal codice attuale, che tale facoltà accordava al pubblico ministero: nè può sfuggire la sottile ma sostanziale diversità di posizione, che veniva ad assumere nel processo il pubblico ministero quale rappresentante della legge in funzione di un interesse di ordine pubblico, da quella che secondo il progetto viene fatta al giudice tutelare, di vera e propria parte nel giudizio. Nè mancherebbero difficoltà di natura prevalentemente pratica.

Neppure si può approvare il principio del tutto nuovo nel nostro ordinamento processuale, di un ricorso in via contenziosa contro il provvedimento emesso in via provvisoria, a quella stessa autorità giudiziaria che emise il provvedimento. I provvedimenti provvisori e d'urgenza sono attualmente di competenza del presidente del tribunale, e contro gli stessi è concesso il reclamo al tribunale; sarebbe stato quindi più coerente coi dettami del codice di rito, e sostanzialmente più opportuno, affidare al presidente del tribunale la potestà di emettere tutti i provvedimenti provvisori ed urgenti richiesti dalle circostanze, con possibilità di reclamare contro di essi al collegio da parte di qualsiasi interessato.

L'aver stabilito poi coll'articolo 472 che "l'autorità giudiziaria in tutto il corso della causa può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori atti ad accertare se concorrono i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda", oltre a contenere una norma, che troverebbe posto più confacente nel codice di procedura, non sembra possa avere portata maggiore e diversa del principio generale vigente in materia processuale, che autorizza il giudice,

compatibilmente colle richieste delle parti, a preordinare anche di ufficio i mezzi istruttori necessari per l'accertamento della verità.

Anche norma di natura processuale è quella del successivo articolo 473, con cui viene precisato che la domanda d'interdizione o d'inabilitazione è fatta " con ricorso „ al tribunale: essa dovrebbe limitarsi a prescrivere, che la domanda d'interdizione o d'inabilitazione è proposta al tribunale, nella cui giurisdizione la persona contro la quale la domanda è proposta, ha la residenza o il domicilio o la dimora, senza fare altre menzioni.

L'articolo 487 contiene una innovazione, disponendo che " nei casi in cui, pur essendo l'atto pregiudizievole all'interdetto od all'inabilitato, risulti provata la buona fede dell'altro contraente, l'autorità giudiziaria può, qualora concorrano speciali circostanze, non annullare l'atto ma imporre al contraente medesimo un'equa indennità „. La disposizione però, non è molto chiara e può dar luogo a dubbi. Innanzi tutto, sembra inutile e pleonastico l'inciso, " qualora concorrano speciali circostanze „: perchè se queste speciali circostanze sono lasciate senza altre determinazioni alla prudentiale valutazione dell'autorità giudiziaria, tanto vale non farne alcuna menzione. Il giudice che può e non deve annullare l'atto, seguirà la via migliore che appunto le speciali circostanze gli consiglieranno. Ma indipendentemente da ciò, sarebbe necessario precisare se è in facoltà di colui che ha contrattato collo interdetto o coll'inabilitato, di accettare o meno la indennità che fosse stabilita dall'autorità giudiziaria, potendo egli preferire l'annullamento dell'atto. La tutela del con-

traente di buona fede, consiglierebbe di adottare questa soluzione, non sembrando giusto obbligare costui al pagamento di un' indennità anche quando preferisse recedere dal contratto ; ma, quale che sia la soluzione, essa deve essere esplicitamente prevista dalla legge.

Un' ultima innovazione, dalla quale si dissente, è quella contenuta nell' articolo 497, concernente l' annullabilità degli atti compiuti durante un perturbamento mentale, dipendente da qualsiasi causa, qualora il loro autore dimostri che gli stessi furono compiuti in stato di incoscienza e che l' altro contraente ha profittato di tale stato. Poichè tale categoria di atti rientra in quella più ampia degli atti annullabili per vizio di consenso, e la disposizione di detto articolo non fa che riprodurre per caso particolare la norma più generale dell' articolo 1104 dell' attuale codice, che richiede come requisiti essenziali per la validità dei contratti, la capacità e il consenso valido dei contraenti. Nè la restrizione posta dal detto articolo 497, col prescrivere che l' atto possa essere annullato solo quando l' altro contraente ha profittato di tale stato, sembra giustificata e consigliabile deroga al principio generale sancito dall' articolo 1104 del codice civile.

TITOLO XII

Dell' obbligo degli alimenti

In questo titolo sono state opportunamente raccolte, coordinandole ed ampliandole, le norme che nel codice attuale erano collocate in luoghi diversi. Si è attuata così una disciplina completa, organica e chiara della materia, assai utile e pregevole.

Degno di incondizionata approvazione è il criterio fondamentale cui il progetto si ispira, della responsabilità personale e del dovere della previdenza e del lavoro che s' impongono ad ogni uomo : perchè, se è giusto che si apprestino i mezzi necessari al congiunto che senza sua colpa sia in condizioni di bisogno, ciò non deve servire a costituire al tempo stesso una speculazione ed un premio per l'ozioso e l'infingardo, ed una indiretta punizione per chi ha saputo col suo assiduo lavoro e con una saggia amministrazione del suo patrimonio, assicurarsi uno stato di agiatezza o anche di ricchezza. Ben si fece quindi a non allargare la categoria di coloro che hanno diritto agli alimenti, oltre la cerchia già stabilita dall' attuale codice, e a precisare meglio la differenza tra alimenti congrui e alimenti strettamente necessari, prescrivendo a chi debbono essere corrisposti gli uni o gli altri.

Fissato però che nei rapporti tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario pel vitto, le vesti, l'abitazione e quanto può occorrere al sostentamento, non pare opportuno estendere un tale obbligo fino ad includere le spese necessarie per l'educazione e l'istruzione, se l'alimentando è minore degli anni diciotto.

Tale disposizione, che finisce in definitivo coll'ampliare l'obbligo incombente al fratello, facendo gravare su di lui le non indifferenti spese di educazione e istruzione fino a diciotto anni, sebbene dettata da scopi lodevolissimi, potrebbe portare in pratica oneri eccessivi per lo obbligato, specie quando questi avesse propri figli ; poichè non è a dissimularsi, che appunto per gli scopi

cui gli alimenti in tal caso dovrebbero anche servire, il giudice potrebbe essere portato a largheggiare nella concessione e nella misura di essi.

Sembrerebbe perciò preferibile che le spese necessarie per l'educazione e l'istruzione non fossero incluse negli alimenti dovuti tra fratelli, o quanto meno fossero limitate maggiormente di quanto non prevede il progetto, fissando a quindici anni l'età del minore cui le stesse possono competere.

Lodevole ed improntata a grande equità è la disposizione dell'articolo 504, che risolvendo una questione assai dibattuta nella dottrina e nella pratica, sancisce esplicitamente l'obbligo per il donatario di corrispondere gli alimenti al donante quando questi non possa altrimenti provvedere al proprio mantenimento, commisurandoli alla natura ed entità della donazione e all'arricchimento del donatario, e ponendola prima di quella dei parenti e del coniuge. Anche la norma dell'articolo 509, che faculta il giudice a ridurre gli alimenti a colui che conduce vita sregolata o per sua colpa aggrava il proprio bisogno, e quella del successivo articolo 510 che sanziona e disciplina il concorso di obbligati o di alimentandi, sono meritevoli di ogni approvazione. Di dubbia convenienza appare invece il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 511, che autorizza il giudice a porre temporaneamente a carico di uno solo fra quelli che vi sono obbligati in sussidio, l'obbligazione degli alimenti in caso di urgente necessità, non sembrando equo accollare ad uno solo, neppure temporaneamente, l'obbligo dei più: nè sembra esente da pericoli, per le speculazioni cui potreb-

be facilmente dar luogo la deroga sancita colla seconda parte dell' articolo 513, al principio accolto anche dal progetto che "*nemo vivit in praeterito.* „ Specie per la formula adottata dal testo dell'articolo stesso, che potrebbe prestarsi a interpretazioni più ampie di quelle effettivamente volute.

Opportuna per la sua utilità ed equità la norma dell'articolo 512 con cui si prescrive che la pensione alimentare deve essere normalmente prestata anticipatamente mese per mese, e si riconosce il diritto dell' obbligato a non rinnovare una seconda volta la prestazione già fatta e ricevuta dall' altra parte.

TITOLO XIII

Degli atti dello stato civile.

Sotto questo titolo furono raccolte con opportune integrazioni e modifiche le varie norme contenute nello attuale codice civile, nel R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, nella legge e regolamento consolare del 7 giugno 1866, n. 2996, nella legge 8 marzo 1928, n. 383, nel codice e regolamento della marina mercantile, e infine nelle leggi 27 maggio 1929, n. 847 e 24 giugno 1929, n. 1159.

Ne è risultato un complesso di disposizioni, che regola in modo chiaro e completo tutta la materia, ovviando a quelle deficienze che per i mutati tempi e le diverse condizioni di progresso e di vita si erano venute manifestando. Forse da un punto di vista strettamente tecnico tali disposizioni avrebbero trovato un posto più rispon-

dente in una legge a parte ; ma non può disconoscersi che a favore del sistema seguito dal progetto militano motivi preponderanti, che giustamente ne hanno consigliato il mantenimento nella sede attuale.

Questo titolo merita perciò piena approvazione.

—